

Su proposta della Direzione amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che la dr.ssa Carnemolla Anna, matr. 72748, nata a Ragusa il 2.5.1973, Dirigente Medico di Neurologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'U.O.C. di Neurologia dell'Ospedale di Vittoria, con istanza acquisita al protocollo in data 7.9.2011, ha chiesto di accedere al regime di impegno orario ridotto a decorrere dal 1 novembre 2011, con riduzione dell'orario lavorativo nella misura del 30% con articolazione di tipo misto, fermo restando l'esclusività del rapporto di lavoro;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 22.2.2001 integrativo del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale che agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 disciplina l'accesso al regime ad impegno ridotto e le modalità di applicazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato CCNL il quale fissa il numero dei dirigenti da ammettere al regime ridotto nella misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al predetto contratto;

Rilevato che nella Azienda allo stato attuale nessun Dirigente Medico gode del regime ad impegno ridotto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, l'accesso al regime ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno, e che il rientro al regime pieno può essere anticipato, su richiesta del dirigente o dell'azienda, al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, tenendo conto delle esigenze organizzative dell'azienda;

Visto il regolamento aziendale in materia di impegno ridotto per il personale della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza S.P.T.A. adottato con delibera n. 1225 dell'11.6.2010;

Visto il parere favorevole apposto in calce alla domanda dal Responsabile dell'unità operativa complessa di Neurologia;

Considerato che la richiesta è stata avanzata per comprovate esigenze familiari riconducibili all'assistenza ai figli minori sino agli otto anni di età, motivazioni di cui al comma 2 art. 2 del citato contratto, e previsti all'art. 4, punto a) del regolamento aziendale adottato con delibera n. 1225 dell'11.6.2010;

Che, inoltre, il dirigente medico in oggetto non è preposto alla titolarità di uffici e ha dichiarato che non intende svolgere altra attività lavorativa;

Ritenuto di poter ammettere la dott.ssa Carnemolla Anna al regime ad impegno orario ridotto con prestazione lavorativa pari al 70%, a decorrere dal 1 novembre 2011 e per la durata di un anno, fermo restando l'esclusività del rapporto di lavoro, e di poter concordare con la stessa l'orario di servizio con articolazione di tipo misto, su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, secondo i turni stabiliti dal Direttore dell'U.O. fino al completamento delle 26 ore e 36 minuti la settimana;

Ritenuto di dover applicare il trattamento economico e normativo previsto dall'art. 4 del CCNL 1998-2001 e in particolare di corrispondere al dirigente medico in argomento il trattamento economico, anche accessorio, proporzionalmente alla prestazione lavorativa come previsto dall'art. 4 comma 6, e per quanto riguarda la retribuzione di posizione come previsto dai commi 7 e 8, mentre per quanto riguarda le ferie e altre assenze previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le

assenze per malattie di dover applicare il comma 10 art. 4 del più volte richiamato CCNL integrativo;

Ritenuto di utilizzare il risparmio derivante dall'accesso ad impegno ridotto della dirigente in oggetto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato contratto integrativo;

Prendere atto, come previsto dall'art. 4 comma 12, che i dirigenti ad impegno ridotto non possono svolgere servizio di pronta disponibilità e che l'attività libero professionale intramuraria, è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto;

Ritenuto di dover adeguare il trattamento previdenziale relativo alla dirigente in argomento alle normative vigenti in materia;

Ritenuto altresì di dover precisare che il rientro al regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o dell'azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all'art. 2, comma 3 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'azienda.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;  
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono integralmente ripetuti e trascritti:

- Ammettere la dr.ssa Carnemolla Anna, nata a Ragusa il 2.5.1973, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo, in servizio presso l'U.O.C. di Neurologia dell'Ospedale di Vittoria, al regime ad impegno orario ridotto, con prestazione lavorativa pari al 70% del rapporto a tempo pieno, con articolazione di tipo misto e per la durata di un anno a decorrere dal 1 novembre 2011, fermo restando l'esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2-3-4-5-6-7 dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;


- Precisare che l'articolazione della prestazione lavorativa di tipo misto si svolgerà su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, secondo i turni stabiliti dal Direttore dell'U.O., fino al completamento delle 26 ore e 36 minuti la settimana;

- Applicare alla stessa il trattamento economico e normativo previsto dall'art. 4 del citato CCNL, ed adeguare il trattamento previdenziale alle normative vigenti in materia.;

- Utilizzare il relativo risparmio di spesa in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato contratto integrativo;

- Precisare che il rientro al regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o dell'azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all'art. 2, comma 3 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'azienda.

- Prendere atto che gli atti citati sono custoditi e conservati presso la Direzione Amministrazione del Personale.



\*\*\*\*\*


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponei Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 1569 del 30 SET. 2011**

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Autorizzazione rapporto di lavoro da tempo pieno ad impegno orario ridotto  
dr.ssa Carnemolla Anna, Dirigente Medico di Neurologia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il **30 SET. 2011**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il  
Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto  
2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo  
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Filipponei Cascone**, quale segretario verbalizzante,  
adotta la seguente deliberazione:

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **- 2 OTT. 2011**

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponei Cascone

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO